

In carta libera ai sensi dell'art. 19 tabella allegato B)
D.P.R. 642/72.

Repertorio n. 36.646
Atto n. 13.139

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA
"COOPERATIVA PUNTO D'INCONTRO Società Cooperativa Sociale
- ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quattordici febbraio duemiladodici in Trento (TN), via del Travai n. 1, presso la sede della Società, essendo le ore diciassette e quarantacinque.

14 febbraio 2012

Avanti a me dott. PAOLO PICCOLI, Notaio in Trento, con Studio in via Grazioli n. 79, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- PASSERINI VINCENZO nato a Brentonico (TN) il giorno 4 maggio 1951 con domicilio in Brentonico (TN), via alla Costa n. 8,
il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società

"COOPERATIVA PUNTO D'INCONTRO Società Cooperativa Sociale
- ONLUS"

con sede in Trento (TN), via del Travai n. 1, Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Trento 00425870227, già iscritta con il n. TN205-5248; della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo.

Comparente che mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea straordinaria che la detta Società intende oggi tenere in questo luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;

2) proposte di modifica agli articoli 4, 6, 11, 12, 32, 37, 38 dello statuto della Cooperativa.

Comparente che assume, ai sensi dell'art. 30) dello statuto sociale vigente, aderendo io Notaio a tale richiesta, la presidenza dell'Assemblea e, dichiaratala aperta, constata e da' atto:

- che l'assemblea è stata convocata, ai sensi dell'art. 25) dello Statuto Sociale, mediante lettera raccomandata di data 3 (tre) febbraio 2012 (duemiladodici);

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso comparente, i signori Angelo Poletti, Carolina Paolazzi, Alberto Giupponi, Milena Berlanda, Elizabeth Sdao, Consiglieri;



Dott.

Paolo Piccoli

Notaio in Trento

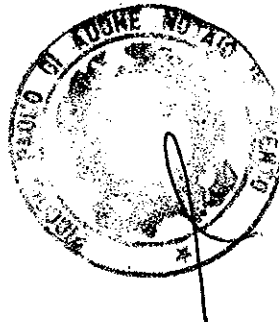
via Grazioli, n.79

tel. 0461/236499

fax 0461/232282

e mail:

paolopiccoli@notariato.it



Reg.to a TRENTO
il 17 febbraio 2012
al n° 2264

S. I T

Reg. 168,00

Totale € 168,00

- che non esiste il Collegio Sindacale;
- che sono rappresentati n. 19 (diciannove) soci pari a 19 (diciannove) voti su complessivi n. 32 (trentadue) soci pari a 32 (trentadue) voti come risulta dal foglio presenze che, firmato dal comparente e da me Notaio si allega sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;
- che l'assemblea si trova qui riunita in seconda convocazione, essendo la prima, prevista per il giorno 13 (tredici) febbraio 2012 (duemiladodici), ad ore 23 (ventitre), andata deserta;

pertanto dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente espone all'Assemblea l'opportunità di aggiornare l'attuale statuto modificando in particolare gli articoli 4 (Oggetto sociale), 6 (Categoria speciale di soci), 11 (Esclusione), 12 (Delibere di recesso ed esclusione), 32 (Compiti degli Amministratori), 37 (Collegio sindacale) e 38 (Revisione legale dei conti).

Il Presidente Passerini Vincenzo illustra quindi gli articoli da modificare ed in particolare:

* all'articolo 4, la riformulazione del sesto comma da scegliere tra le seguenti proposte:

"A)

La cooperativa è aconfessionale e apartitica, non ha scopo di lucro e non potrà possedere beni immobili. Qualora divenga titolare di immobili a seguito di una donazione o per disposizione a causa di morte, il Consiglio di Amministrazione provvederà a vendere l'immobile non appena possibile, attribuendo il ricavato alla riserva di cui alla lettera f) dell'art. 21.

B)

La cooperativa è aconfessionale, apartitica e non ha scopo di lucro. Essa, richiamandosi agli ideali dei fondatori, intende ispirare la propria attività, nonché il possesso e l'uso di strutture e risorse finanziarie ai principi di responsabilità, trasparenza e sobrietà, dando particolare attenzione alle esigenze delle persone più in difficoltà. In particolare la Cooperativa potrà possedere solo i beni immobili strettamente necessari allo svolgimento delle proprie attività di accoglienza e organizzative. Qualora, a seguito di donazione o per disposizione a causa di morte, la Cooperativa divenga titolare di immobili non strettamente necessari allo svolgimento delle proprie attività, il Consiglio di Amministrazione provvederà a vendere l'immobile non appena possibile, attribuendo il ricavato alla riserva di cui alla lettera f) dell'articolo 21.

B1)

La cooperativa è aconfessionale, apartitica e non ha scopo di lucro. Essa, richiamandosi agli ideali dei fondatori, intende ispirare la propria attività, nonché il possesso e l'uso di strutture e risorse finanziarie ai principi di responsabilità, trasparenza e sobrietà, dando particolare attenzione alle esigenze delle persone più in difficoltà. In particolare la Cooperativa potrà possedere solo i beni immobili strettamente necessari allo svolgimento delle proprie attività. Qualora, a seguito di donazione o per disposizione a causa di morte, la Cooperativa divenga titolare di immobili non strettamente necessari allo svolgimento delle proprie attività, il Consiglio di Amministrazione provvederà a vendere l'immobile non appena possibile, attribuendo il ricavato alla riserva di cui alla lettera f) dell'articolo 21.

B2)

La cooperativa è aconfessionale, apartitica e non ha scopo di lucro. Essa, richiamandosi agli ideali dei fondatori, intende ispirare la propria attività, nonché il possesso e l'uso di strutture e risorse finanziarie ai principi di responsabilità, trasparenza e sobrietà, dando particolare attenzione alle esigenze delle persone più in difficoltà. In particolare la Cooperativa potrà possedere solo i beni immobili strettamente necessari allo svolgimento delle proprie attività. Qualora, a seguito di donazione o per disposizione a causa di morte, la Cooperativa divenga titolare di immobili non necessari allo svolgimento delle proprie attività, il Consiglio di Amministrazione provvederà a vendere l'immobile non appena possibile, attribuendo il ricavato alla riserva di cui alla lettera f) dell'articolo 21.

C)

La Cooperativa è aconfessionale e apartitica e non ha scopo di lucro.";

* all'articolo 6, l'inserimento tra il quarto e il quinto comma di un nuovo comma del seguente tenore:

"Art. 6 (Categoria speciale di soci)

OMISSIS

Il socio speciale può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.", fermo restando tutto il resto dell'articolo;

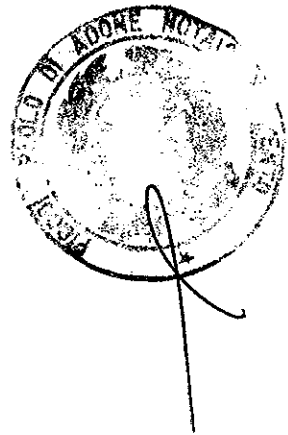
* all'articolo 11, la modifica del punto f), come segue:

"Art. 11 (Esclusione)

OMISSIS

f) che risulti assente ingiustificato a tre assemblee dei soci consecutive.", fermo restando tutto il resto dell'articolo;

* all'articolo 12, la modifica del primo comma, come segue:



"Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano.", fermo restando tutto il resto dell'articolo;

* all'articolo 32, l'inserimento tra il primo e il secondo comma di un nuovo comma del seguente tenore:

"Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

OMISSIS

Nella gestione della società gli amministratori si atterranno a principi di oculata amministrazione e utilizzeranno le risorse a disposizione per il conseguimento dell'oggetto sociale secondo quei criteri di responsabilità, trasparenza e sobrietà richiamati nell'articolo 4 ultimo paragrafo.", fermo restando tutto il resto dell'articolo;

* all'art. 37, la modifica del primo comma e dell'ultimo comma.

Pertanto l'art. 37) avrà la seguente nuova dizione:

"Art. 37 (Collegio Sindacale o Sindaco Unico)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente. In alternativa, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2397 C.C., l'Assemblea può nominare un Sindaco Unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. .

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.";

* all'art. 38, la modifica integrale dell'articolo come segue:

"Art. 38 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, che in tal caso deve essere integralmente composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro, o al Sindaco Unico, oppure, sentito il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile."

L'Assemblea udita l'esposizione del Presidente, dopo ampia discussione,

d e l i b e r a

1) di approvare la modifica dell'art. 4), sesto comma dello statuto sociale, con l'inserimento della formulazione B1)

in quanto i voti sulle singole formulazioni sono risultati i seguenti:

formulazione A):

- * favorevoli nessuno
- * contrari 19 (diciannove)
- * astenuti nessuno

formulazione B):

- * favorevoli nessuno
- * contrari 19 (diciannove)
- * astenuti nessuno

formulazione B1):

- * favorevoli 19 (diciannove)
- * contrari nessuno
- * astenuti nessuno

formulazione B2):

- * favorevoli nessuno
- * contrari 19 (diciannove)
- * astenuti nessuno

formulazione C):

- * favorevoli nessuno
- * contrari 18 (diciotto)
- * astenuti Claudio Avi;

2) di approvare la modifica degli articoli 6 (Categoria speciale di soci), 11 (Esclusione), 12 (Delibere di recesso ed esclusione), 32 (Compiti degli Amministratori), 37 (Collegio sindacale) e 38 (Revisione legale dei conti) dello statuto sociale, nei termini e modi formulati dal Presidente dell'Assemblea, con i seguenti voti:

- * favorevoli 19 (diciannove)
- * contrari nessuno
- * astenuti nessuno

3) di prendere atto che per errore materiale nella formulazione dell'art. 5 la lettera "a)" deve essere posta dopo i due punti.

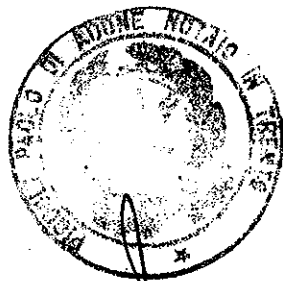
Il testo di statuto, così integrato, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale;

* di attribuire al Presidente signor **PASSERINI VINCENZO** il potere di apportare a quanto deliberato tutte quelle modifiche, integrazioni o aggiunte che fossero necessarie ai fini dell'iscrizione, ovvero richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di eventuale omologazione.

Le spese di questo atto e dipendenti sono a carico della Società.

Ai fini fiscali il presente verbale è soggetto ad imposta fissa di registro.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dell'as-



sembra la dichiara chiusa essendo le ore diciannove e
trenta.

* * * * *

Io Notaio vengo dispensato dalla lettura di ogni allegato.
Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia
e parte da me Notaio, su circa tredici facciate di quat-
tro fogli è stato da me redatto e letto al comparente che
lo approva.

F.to: Vincenzo Passerini

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)

ELENCO SOCI LAVORATORI presenti all'Assemblea STRAORDINARIA del
14.02.2012 - quattordici SOCI

Nome	Cognome	
Angelo	Poletti	PRESENTI
Carolina	Paolazzi	PRESENTI
Daniela	Baldessari	DELEGA FINANZIARIA
Fiammetta	Bampi	PRESENTI
Attilia	Franchi	PRESENTI
Elizabeth	Sdao	PRESENTI
Romano	Broseghini	PRESENTI
Milena	Berlanda	PRESENTI
Massimo	Franceschini	PRESENTI
Michele	Boso	PRESENTI
van	Boneccher	PRESENTI
Claudio	Avi	PRESENTI
Paula Andrea	Gomez Moncada	DELEGA FINANZIARIA
Brahim	Tabbabi	PRESENTI

ELENCO SOCI VOLONTARI presenti all'Assemblea STRAORDINARIA del 14.02.2012
UNDICI SOCI

Nome	Cognome	
Antonio	Rigo	ASSENTE GIUSTIFICATO
Urbano	Bellutta	PRESENTI
Giorgio	Butterini	
Gianfranco	a'Beccara	
Ugo	Marchel	
Maurizio	Gasperini	
Silvia	Sandri	PRESENTI 17.30
Annamaria	Bonazza	
Luca	Calliari	
Ana	Debonis	ASSENTE GIUSTIFICATO
Maria Belèn	Rath	PRESENTI

ELENCO SOCI SOVVENTORI presenti all'Assemblea STRAORDINARIA del
14.02.2012 - sette SOCI

Nome	Cognome	
Dante	Clauser	
Ernesto	Artuso	
Vittorio	Cristelli	ASSENTE GIUSTIFICATO
Giovanni	Sartori	
Carla	Poli	ASSENTE GIUSTIFICATO
Italo	Dalri	PRESENTI
Franco	Dalsant	PRESENTI

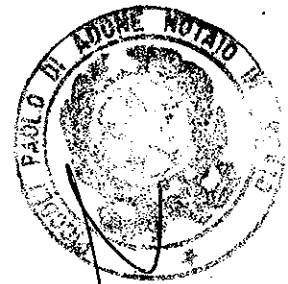
COMPLESSIVAMENTE SONO 32 SOCI

Sono presenti 17 soci più 2 deleghe.

Dei soci presenti TUTTI hanno diritto di voto.

Presente: Alberto Giupponi membro CdA non socio

DELEGA DEL SOCO CRISTIAN
E DEL SOCO POU NON SONO
ACCETTABILI xché SONO state
delegati soci appartenenti ad
altra categoria.



Handwritten signature: L. Piccoli

Handwritten signature: M. Piccoli

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Trento la Società cooperativa denominata

"Cooperativa Punto d'Incontro Società cooperativa sociale
- Onlus".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, e di operare in appoggio di coloro che sono emarginati per qualunque causa o motivo, con ogni iniziativa di sostegno, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali ed educativi di cui al successivo articolo 4.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto:

* gestione di servizi a carattere diurno e/o residenziale

di ritrovo, accoglienza e socializzazione per minori e giovani, nonché per altre persone in situazione di disagio sociale e/o a rischio di emarginazione;

- * gestione di servizi per anziani a carattere residenziale, semi residenziale e domiciliare di natura socio-assistenziale, in via temporanea o continuativa, comprendenti prestazioni afferenti la cura della persona, il governo della casa, le relazioni con l'esterno, l'animazione, la somministrazione e la fornitura di pasti, i servizi di lavanderia, il telesoccorso, il tele controllo, e l'organizzazione di vacanze soggiorno;

- * la produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenute in appositi centri di lavoro sia di carattere artigianale e non. La conduzione di Aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle culture ed attività suddette.

Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono:

- * coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età ed in genere coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. A tal fine e per rendere agevole lo svolgimento della propria attività la Cooperativa può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili, utili e necessari. Può stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, anche non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di

attrezzature, apparecchiature e arredamenti.

La cooperativa è aconfessionale, apartitica e non ha scopo di lucro. Essa, richiamandosi agli ideali dei fondatori, intende ispirare la propria attività, nonché il possesso e l'uso di strutture e risorse finanziarie ai principi di responsabilità, trasparenza e sobrietà, dando particolare attenzione alle esigenze delle persone più in difficoltà. In particolare la Cooperativa potrà possedere solo i beni immobili strettamente necessari allo svolgimento delle proprie attività. Qualora, a seguito di donazione o per disposizione a causa di morte, la Cooperativa divenga titolare di immobili non strettamente necessari allo svolgimento delle proprie attività, il Consiglio di Amministrazione provvederà a vendere l'immobile non appena possibile, attribuendo il ricavato alla riserva di cui alla lettera f) dell'articolo 21.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)



L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 100% (cento per cento) di quello previsto per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art. 5 secondo comma lettera a) può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio speciale può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il con-

siglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 42 e seguenti del presente statuto.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

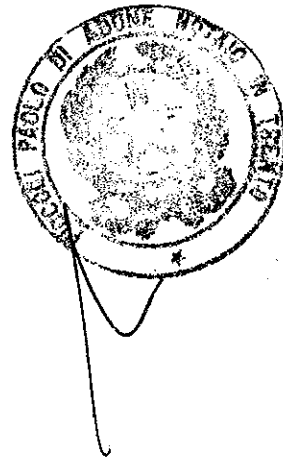
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Diritti ed obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste



dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo ove nominato.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- il capitale sottoscritto;
- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;

c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la cooperativa.

Art. 10 (Recesso del socio)

Decorso due anni dall'ingresso in cooperativa il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto con la stessa data del rapporto sociale.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni

che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

f) che risulti assente ingiustificato a tre assemblee dei soci consecutive.

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante a far data dalla comunicazione del provvedimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 42 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano.

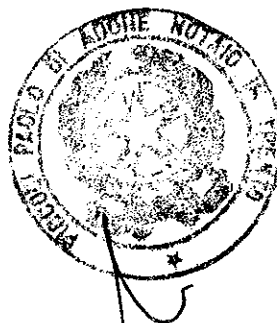
Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 42 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-



prezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio

1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 (venticinque) ciascuna.

Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 (uno) voto.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano



la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Patrimonio)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

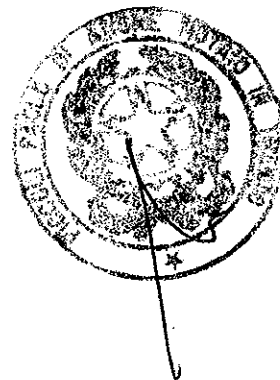
d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie azioni cedute dai soci sovventori;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 22 Ristorno

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di



ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote ovvero di azioni di cui agli artt. 17 e ss. vi sottoscritte e versate.

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centotanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c..

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;
- e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 25 (Assemblee)

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera

raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- 3) delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del presente statuto;
- 4) procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
- 5) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del soggetto deputato al controllo contabile;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato al controllo contabile;
- 7) approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, u.c., del codice civile;
- 8) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;
- 9) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- 10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci

sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- le altre materie indicate dalla legge.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 28 (Elezioni cariche sociali)

L'elezione delle cariche sociali verrà effettuata a scrutinio segreto, con facoltà di ciascun socio di far rilevare palesamente il proprio voto, ove lo richieda, o per acclamazione.

Art. 29 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.



La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente e da due a sei consiglieri, eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti. Il Consiglio di Amministrazione elegge, tra i suoi membri, il Vicepresidente.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, ma non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Organo amministrativo della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Nella gestione della società gli amministratori si atterranno a principi di oculata amministrazione e utilizzeranno le risorse a disposizione per il conseguimento dell'oggetto sociale secondo quei criteri di responsabilità, trasparenza e sobrietà richiamati nell'articolo 4 ultimo paragrafo.

A norma dell'art. 2365 comma secondo del codice civile è attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato e-

secutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

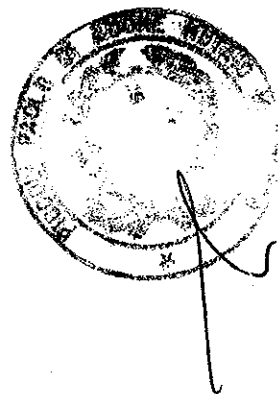
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in



carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 36 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 37 (Collegio Sindacale o Sindaco Unico)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente. In alternativa, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2397 C.C., l'Assemblea può nominare un Sindaco Unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 38 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, che in tal caso deve essere integralmente composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro, o al Sindaco Unico, oppure, sentito il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.

TITOLO VII

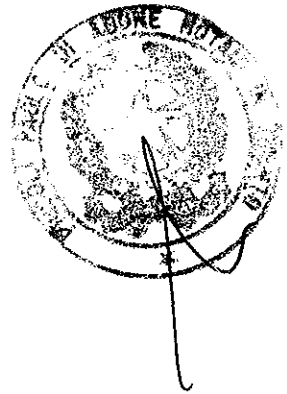
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:



- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 43, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;
- le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 43 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 5.000 (cinquemila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra non soci e sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Trento.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 44 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. E' vietata la distribuzione di dividendi sotto qualsiasi forma.

2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

3. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale eventualmente rivalutato a norma dell'art. 23, comma 4, lett. c), deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

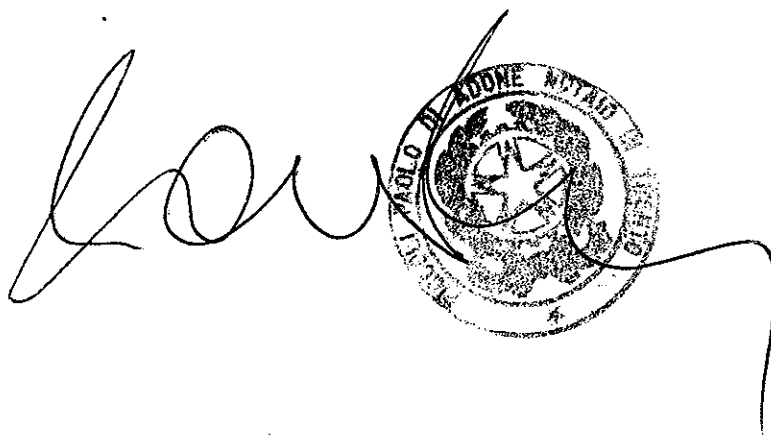
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Trento, 14 febbraio 2012

F.to: Vincenzo Passerini

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)

Copia conforme all'originale, rilasciata in Trento il giorno 28 febbraio 2012, consta di 26 (ventisei) facciate, in carta semplice per usi fiscali.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary stamp. The stamp features a five-pointed star in the center and the text "PAOLO DI ADDONE" around the top edge. The signature is fluid and extends to the right of the stamp.